



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Locale Marittimo
CERVIA

REGOLAMENTO

**“Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle
navi e dei residui del carico
nel porto di Cervia”**

(ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n°197)



INDICE

<p>1. Introduzione</p> <p>1.1 Riferimenti normativi</p> <p>1.2 Quadro Generale</p> <p>1.3 Obiettivi del piano</p> <p>1.4 Definizioni</p> <p>1.5 Ambito di applicazione</p> <p>2. Contesto operativo</p> <p>2.1 Il Porto di Cervia</p> <p>2.2 Tipologia di traffico di traffico portuale</p> <p>2.3 Tipologia dei rifiuti e classificazione</p> <p>2.3.1 Classificazione Marpol</p> <p>2.3.2 Codici CER dei rifiuti prodotti</p> <p>3. Descrizione degli utenti e Stime delle produzioni</p> <p>3.1 Unità da pesca</p> <p>3.2 Unità da diporto</p> <p>3.3 Motonavi trasporto passeggeri</p> <p>3.4 Stima annua dei quantitativi dei rifiuti prodotti</p> <p>5. Oneri e divieti a carico delle unità navali</p> <p>5.1 Divieti generali per le navi</p> <p>5.2 Obbligo di notifica</p> <p>5.3 Procedura semplificata per unità di base</p> <p>5.4 Modalità di conferimento dei rifiuti di bordo</p> <p>5.5 Compiti del gestore del servizio</p>	<p>6. Regime tariffario</p> <p>6.1 Premessa</p> <p>6.2 Soggetti passivi ed esclusioni</p> <p>6.3 Tariffa forfettaria</p> <p>6.4 Tariffa a chiamata</p> <p>6.5 Tariffa concordata</p> <p>7. Monitoraggio</p> <p>7.1 Premessa</p> <p>7.2 Misure di monitoraggio a carico del gestore</p> <p>8. Tavolo di consultazione permanente</p> <p>9. Controllo sullo stato di attuazione del piano</p> <p>10. Disposizioni finali</p> <p><u>Allegati:</u></p> <p>Allegato A</p> <p>Allegato B</p> <p>Allegato C</p> <p>Allegato D</p> <p>Allegato E (Localizzazione delle isole ecologiche e dei cassonetti dei rifiuti)</p>
---	--



1. INTRODUZIONE

Il D.Lgs. 197/2021, relativo agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, abroga e sostituisce il D.lgs. 182/2003 e recepisce la direttiva (UE) 2019/883 del parlamento Europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Scopo delle disposizioni in esso contenute è proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti.

Constatato che gli operatori marittimi, nell'ambito della propria attività, producono quotidianamente diversi tipi di rifiuti e fanno uso di materiali potenzialmente pericolosi (olio, filtri, batterie), al fine di garantire un'adeguata tutela del mare è necessario che ogni porto sia dotato di servizi idonei alla raccolta dei rifiuti, incentivando anche la raccolta differenziata, con un servizio disciplinato da un preciso Piano adottato con Ordinanza dell'Autorità Marittima.

1.1 Riferimenti Normativi

Il presente piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per il porto di Cervia è stato redatto ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 197/2021. Le norme comunque prese a riferimento che regolano la materia sono le seguenti:

- Convenzione Internazionale MARPOL 73/78;
- Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 01.07.2009 “Recepimento della direttiva 2007/71CE, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico”;
- Legge n. 166 del 20.11.2009 di conversione del Decreto Legge n. 135/2009;
- Legge 17.5.2022 n°60 (Salvamare);
- **Decreto Ministeriale del 9 maggio 2023 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Definizione delle misure relative**



alla gestione e distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali.

- Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027, cap.11.12 approvato con Delibera del 12.7.2022 della Regione Emilia Romagna.

Ai sensi dell'art. 5 commi 2 e 4 del D.Lgs. 197/2021, l'Amministrazione Regionale effettua la valutazione di compatibilità ambientale e valuta la coerenza con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Emilia-Romagna.

1.2 Quadro Generale

La vigilanza sulla corretta attuazione del presente Piano spetta al Comandante del Porto di Cervia. Il Piano è adottato d'intesa con la Regione Emilia-Romagna (ai sensi dell'art. 5 comma 2 e 4 del D.Lgs. 197/2021) e ad esso verrà data attuazione da parte del soggetto gestore individuato ai sensi del l'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 197/2021, mediante gara a evidenza pubblica esperita a cura del Comune o dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale. Il gestore opererà in regime di concessione, trattandosi di servizio di interesse generale da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale.

Il piano sarà aggiornato ogni 5 (cinque) anni a partire dalla data di approvazione, e comunque ogniqualvolta vi siano significativi cambiamenti o segnalazioni degli operatori meritevoli di integrazione nella gestione generale dei rifiuti portuali.

La regola generale intorno alla quale è incentrato il servizio gestione dei rifiuti portuali – così come da D. Lgs. 197/2021, art. 7 – è l'obbligo a carico del comandante della nave di conferire tutti i rifiuti presenti a bordo ad un impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto. Questa disposizione implica il necessario conferimento da parte della nave al gestore di tutti i rifiuti di bordo rientranti nelle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 punti c) e d) del D.Lgs. 197/2021 prima di intraprendere una nuova navigazione, e ciò nell'interesse generale a una maggior tutela dell'ambiente marino.

Le uniche eccezioni ammesse a tale obbligo sono:

- misure alternative relative alla sola notifica per le unità da pesca di stazza inferiore ai 300 GT (art. 6 comma 5 del D.Lgs. 197/2021);
- deroga puntuale tramite specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima secondo la procedura e le condizioni di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 197/2021 per le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari;
- procedure alternative, come da normative specifiche, per il conferimento dei rifiuti da parte delle unità navali appartenenti a dicasteri militari o forze di polizia.



1.3 Obiettivi del Piano

L'attuazione del presente piano, tenuto conto di quanto evidenziato in premessa, è preordinata ad assicurare il perseguimento dei seguenti obiettivi: a) fornitura di un servizio completo alle navi che preveda l'intero ciclo di gestione dei rifiuti assimilabili agli urbani, speciali pericolosi e non pericolosi (ritiro, trasporto, trattamento), in modo da scoraggiare il ricorso all'illecito sversamento in mare; b) organizzazione di un servizio che risponda a criteri di facilità di accesso, efficienza ed economicità attraverso l'affidamento, previa procedura ad evidenza pubblica, a un unico soggetto concessionario di comprovata esperienza e dotato delle necessarie risorse umane e materiali; c) attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti, in accordo con gli obiettivi indicati dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti; d) approntamento di adeguati strumenti di controllo per il monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi del servizio.

1.4 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intendono integralmente richiamate tutte le definizioni contenute all'articolo 2 del D.Lgs 197/2021, articolo 1 comma 2 lett. a) della Legge 17.5.2022 n°60 relativamente ai rifiuti accidentalmente pescati e, articolo 3, comma 4, lett. a) D.M. 22 maggio 2001):

a) «**nave**»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;

b) «**convenzione MARPOL**»: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438;

c) «**rifiuti delle navi**»: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina e le acque reflue prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL nonché i rifiuti accidentalmente pescati;

d) «**residui del carico**»: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo che rimangono sul ponte, nella stiva o in cisterne, dopo le operazioni di carico e scarico, comprese le eccedenze di carico e scarico e le fuoriuscite, siano essi umidi, secchi o trascinati dalle acque di lavaggio, ivi comprese le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui. Fanno eccezione le polveri del carico che rimangono sul ponte dopo che questo è stato spazzato o la polvere presente sulle superfici esterne della nave;

e) «**impianto portuale di raccolta**» o «**impianti portuali di raccolta**»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;



- f) «**peschereccio**»: qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
- g) «**imbarcazione da diporto**»: i natanti con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 ed i 10 metri, le unità navali, con scafo di lunghezza compresa tra i 10 ed i 24 metri e le navi da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione, destinati all'utilizzo sportivo o ricreativo e non impegnati in attività commerciali;
- h) «**porto**»: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto;
- i) «**Autorità competente**» o «**Autorità competenti**»: l'Autorità di Sistema Portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della legge 28 gennaio 1994, n.84;
- l) «**sufficiente capacità di stoccaggio**»: lo spazio necessario a stoccare i rifiuti a bordo dal momento della partenza fino al successivo porto di scalo, compresi i rifiuti che saranno presumibilmente prodotti nel corso del viaggio;
- m) «**traffico di linea**»: traffico effettuato in base a una lista pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo tra porti specificati o in occasione di traversate ricorrenti, secondo un orario riconosciuto dalla Autorità competente di cui alla lettera i);
- n) «**scali regolari**»: viaggi ripetuti dalla stessa nave secondo uno schema costante tra porti individuati o una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi;
- o) «**scali frequenti**»: scali effettuati da una nave nello stesso porto, che si verificano almeno una volta ogni due settimane;
- p) «**GISIS**»: sistema globale integrato di informazione sul traffico marittimo istituito dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
- q) «**trattamento**»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- r) «**tariffa indiretta**»: una tariffa pagata per i servizi svolti dagli impianti portuali di raccolta, indipendentemente dall'effettivo conferimento dei rifiuti da parte delle navi;
- s) «**zona di ancoraggio**»: l'area individuata nello specchio acqueo interno o esterno alle aree del porto, ove una nave può sostare, non necessariamente all'ancora, senza compiere operazioni commerciali intese come quelle che comportano la movimentazione, del carico pagante o l'imbarco o lo sbarco di passeggeri;
- t) «**rifiuti accidentalmente pescati**»: i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;
- u) «**sterilizzazione**»: trattamento che deve garantire l'abbattimento della carica microbica tale da garantire il raggiungimento di un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10^{-6} e deve essere effettuata nel rispetto della norma UNI 10384/94,



parte prima, e successive modifiche e integrazioni (art. 3, comma 4, lett. a) D.M. 22 maggio 2001);

I rifiuti prodotti dalla nave sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n°152. In particolare sono considerati rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera f) del richiamato decreto, ad eccezione dei rifiuti prodotti dai passeggeri e dall'equipaggio e dei rifiuti accidentalmente pescati che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del medesimo decreto legislativo.

1.5 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il “Piano” si applica ai rifiuti ed ai residui del carico prodotti dalle navi (compresi pescherecci e le unità da diporto), a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano nel porto di Cervia.

Sono escluse dal campo di applicazione:

- Le navi militari da guerra e ausiliarie;
- Le altre navi possedute o gestite dallo stato, se impegnate solo per servizi statali e a fini non commerciali.

Il “Piano” non si applica alla:


- Gestione di materiali provenienti dal fondale marino, compreso quello portuale, ovvero da specchio acquei salmastri, nonché costituenti approdi fluviali o della terra ferma;
- Gestione di rifiuti originati da attività umane e da cicli naturali e produttivi che si svolgono sulla terra ferma;
- Navi in fase di costruzione, allestimento, manutenzione e riparazione presso cantieri navali (in tal caso i responsabili dei cantieri provvedono direttamente al conferimento dei rifiuti ai sensi della normativa applicabile al proprio ciclo di produzione);
- Navi in disarmo;
- Gestione dei rifiuti provenienti da attività svolte all'interno delle aree in concessione a soggetti privati ai sensi dell'art. 36 Cod. della Nav. o dell'art. 18 L.84/1994, ovvero in consegna ex art. 34 Cod. Nav. ad Amministrazioni Statali, con esclusione degli impianti di mitilicoltura e dei porti turistici nonché circoli e sodalizi nautici.



2. CONTESTO OPERATIVO

Porto di Cervia

Porto turistico Marina di Cervia



Mappa e vista aerea del porto di Cervia (fonte: Google maps)





Cooperativa "Penso Luigi"	ml. 172+88,50+18 = ml. 280,5
Cooperativa "La Fenice"	ml. 68+22+88+26,5+48 = ml. 270,5
CANTIERI E GRU (De Cesari)	ml. 60
CANTIERI E GRU (Benedini)	ml. 10
CONCESSIONE CIRCOLO NAUTICO	ml. 167
BANCHINA ADIBITA AL TRAFFICO	ml. 88+63,50+20 = ml. 171,50
CIRCOLO NAUTICO	ml. 95
FORZA DI POLIZIA	ml. 20
GUARDIA COSTIERA	ml. 27
IMBARCAZIONI STORICHE	30+30+40 = ml. 100
LIBERO TRANSITO	ml. 90
BANCHINA DA CONCESSIONARE PER IL DIPORTO	ml. 28+17+88,50+65,50 = ml. 322,80
BANCHINA DA CONCESSIONARE PER IL DIPORTO	ml. 79+48+61+43+15 = ml. 237
MECCANICI	ml. 18
VONGOLE	ml. 15
TRAGHETTO	ml. 10 + 10 = ml. 20
MARINA S.P.A.	
DISTRIBUTORI	ml. 20
SOSTA TEMPORANEA PER MANOVRE DI TRAFFICO	ml. 15+20+25 = ml. 60

Il porto canale di Cervia è un porto di II^a categoria, IV^a classe ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) e comma 5 della Legge 28 Gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni.

È situato a circa 25 km a Sud del porto di Ravenna, in posizione "Latitudine 44° 16',10 N – Longitudine 12° 21',69 E".

È caratterizzato dalla presenza dell'abitato cittadino immediatamente a ridosso delle banchine e, si estende verso l'interno cervese risultando navigabile sino al ponte delle ferrovie.

Lungo il percorso vi sono regolari punti di ormeggio che permettono lo stazionamento di unità da pesca professionale e da diporto.

Vi è un porto turistico, gestito dalla Società "Arco Marina S.r.l." ed una darsena comunale destinata all'ormeggio delle unità che svolgono attività di mitilicoltura e pesca associate alle Cooperative "Penso Luigi" e "La Fenice".

Nel periodo compreso tra il mese di maggio e settembre, vi è l'approdo di unità "motonavi" adibite al trasporto passeggeri, che effettuano brevi gite turistiche giornaliere.

Non vi è traffico mercantile.

2.1 Tipologia di traffico portuale

Il presente piano è stato elaborato tenendo conto delle esigenze del porto di Cervia e quindi cercando di prevedere servizi portuali di raccolta dei rifiuti commisurati alla tipologia di traffico che caratterizza ordinariamente il porto stesso.

La valutazione del fabbisogno in termini di servizi di gestione dei rifiuti presuppone e richiede una dettagliata analisi delle esigenze delle unità navali inquadrabili nella definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 197/2021 che anche occasionalmente sostano nel porto di Cervia, oltre che di quelle che invece vi fanno ordinariamente base (unità da pesca, unità adibite al trasporto passeggeri, unità da diporto ecc.).

Pertanto, tenuto conto delle funzioni portuali e della tipologia di traffico scalante degli ultimi anni, il quadro organizzativo di risposta al fabbisogno portuale è suddivisibile in quattro



"sottosistemi":

- 1) raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dai motopescherecci;
- 2) raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dal diporto nautico;
- 3) raccolta e gestione dei rifiuti provenienti da motonavi trasporto passeggeri;
- 4) raccolta e gestione dei rifiuti provenienti da qualsiasi nave in scalo/transito.

Tali sottosistemi saranno implementati in maniera omogenea nel rispetto delle esigenze del porto, così da risultare in un servizio integrato e unitario.

2.2 Tipologia di rifiuti e classificazione

2.2.1 Classificazione Marpol

Sulla base delle indicazioni della “Marpol 73/78” e relativi annessi, i rifiuti prodotti dalle navi possono essere classificati in 5 grandi gruppi:

- **Oli (ANNESSO I):** rifiuti oleosi, fanghi, slops (acque di lavaggio cisterne e residui di carico oleoso) e residui oleosi di macchina (acque di sentina ecc.);
- **Sostanze liquide pericolose (ANNESSO II):** sostanze liquide nocive trasportate da navi (cc.dd. “chimichiere”) comprendenti i residui provenienti dal lavaggio delle cisterne (traffico attualmente non presente nel porto di Cervia);
- **Sostanze pericolose in colli (ANNESSO III):** sostanze nocive trasportate in imballaggi cisterne (traffico attualmente non presente nel porto di Cervia);
 - **SEWAGE (ANNESSO IV):** acque grigie/nere;
 - **GARBAGE:** costituiscono i cc.dd. rifiuti “domestici” di bordo e comprendono:
 - a) plastica;
 - b) materiale di imballaggio, tessuti;
 - c) triturati di carta, stracci, metalli, bottiglie e terracotta;
 - d) rifiuti alimentari;
 - e) cenere proveniente da inceneritore.

Di seguito si riporta una elencazione maggiormente dettagliata della classificazione dei rifiuti fornita dalla Marpol:

DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	Annesso Marpol 73/78
SLOPS	Residui di carico liquido	I
SLUDGE (MORCHIE)	Fanghi /miscugli fangosi	I
SEWAGE	Acque nere, grigie	IV
BILGE WATER (ACQUE OLEOSE DI SENTINA)	Residui oleosi miscelati ad acqua	I
FOOD WASTE (RESIDUI DI ALIMENTI)	Tutte le sostanze alimentari avariate o incontaminate, comprende frutta, verdura,	V



	prodotti lattiero-caseari, pollame, prodotti a base di carne e avanzi di cibo generati a bordo nave	
COOKING OIL	Qualsiasi tipo di olio o grasso commestibile destinati a essere utilizzati per la preparazione o la cottura dei cibi, escluso il cibo stesso che viene preparato utilizzando questi oli.	V
RESIDUI DEL CARICO DIVERSI DALLE SLOPS	Residui di carico non liquidi (residui polverosi, caolino, frammenti d'acciaio, avanzi di carico solido, residui ferrosi, carbone e polveri di carbone, catrami ecc.)	III
FARDAGGIO (RESIDUI ASSOCIATI AL CARICO)	Pallets, imballaggi plastici metallici e cartacei, supporti e pianali dei colli	V
RIFIUTI SANITARI	Residui di detersivi, saponi, prodotti di pulizia, stracci, polveri solventi, biodegradabili e non, acidi e sgrassanti da cucina, materiale sanitario solido ecc.	V
VERNICI E SOLVENTI NON DEL CARICO	Polveri di sverniciatura, residui di vernici, pitture, calci, sode, materiali di trattamento delle superfici, levigatura, inchiostri, limature ecc.	II-V
RESIDUI PLASTICI, LEGNOSI, VETROSI, FERROSI NON DEL CARICO	Residui di fili elettrici, tubi in PVC, involucri di plastica, lampade, bottiglie, nastri isolanti, chiodi	V
BATTERIE	Residui piombosi di batterie al Cr, Ni e Cd, accumulatori esausti, batterie per apparati elettrici, elettronici, elettrodomestici portatili e apparecchi TLC esaurite	V
FISHING GEAR	Qualsiasi dispositivo fisico o parte di esso o di una combinazione di elementi che possono essere immessi sopra l'acqua, in acqua o	V



	sul fondo marino con la funzione di cattura, o di controllo per successiva cattura o raccolta di organismi marini o di acqua dolce	
OIL (OLII ESAUSTI)	Residui di cambio lubrificanti da motori, generatori, ecc.	I

Per tipologia dei traffici e considerata la vocazione operativa e le caratteristiche del porto di Cervia, non sussistono esigenze legate all'arrivo di navi di bandiera extracomunitaria, la trattazione dei cui rifiuti richiederebbe ulteriori e più accurate procedure di smaltimento (D.M. 22 maggio 2001 e ss.mm. e ii). In tali casi, comunque, il servizio verrà effettuato direttamente dal gestore che, previa segnalazione dell'Ufficio Locale Marittimo, attiverà le necessarie seguenti procedure di smaltimento.

I rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra-U.E. dovranno essere smaltiti in impianti di incenerimento o, qualora non sia possibile la termodistruzione degli stessi nel territorio regionale, possono essere smaltiti in discarica, previa sterilizzazione effettuata secondo le modalità precisate dall'art. 3 comma 4 del D.M. 22 maggio 2001. Nel caso di trattamento di sterilizzazione la società concessionaria dovrà rendere disponibili le seguenti informazioni, riportate su appositi registri: quantitativo di rifiuto sterilizzato, data del ciclo di sterilizzazione, data di invio in discarica. Ai registri dovrà essere allegata la stampa dei parametri di processo emessa Pianificazione del sistema di raccolta e smaltimento dall'impianto al termine di ogni ciclo effettuato per certificare l'effettiva distruzione della carica microbica presente nei rifiuti.

Si precisa che non essendo il porto di Cervia punto di ingresso per le formalità doganali, le eventuali imbarcazioni di provenienza extra U.E. vengono indirizzate presso il porto di Ravenna per lo svolgimento delle incombenze.

2.2.3 Codici CER dei rifiuti prodotti nel porto di Cervia

Alla luce delle reali esigenze del porto di Cervia, si propone di seguito l'elencazione dei rifiuti (con relativo codice identificativo CER) alla cui gestione occorrerà presumibilmente provvedere

- Rifiuti GARBAGE (rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani)

Codici CER	TIPOLOGIA DEI RIFIUTI GARBAGE: URBANI/CARTEVETRO/PLASTICA	DESCRIZIONE
20 01 01	Carta e cartone	non pericoloso
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	non pericoloso
20 01 02	Vetro	non pericoloso



20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	non pericoloso
20 01 25	Olii e grassi commestibili	non pericoloso
20 01 39	Plastica	non pericoloso
20 01 40	Metalli	non pericoloso
20 03 01	Rifiuti urbani misti (non differenziati)	non pericoloso
20 01 10	Abbigliamento	non pericoloso

- Rifiuti speciali NON PERICOLOSI (materiale marinaresco)

Codici CER	TIPOLOGIA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	DESCRIZIONE
02 01 02	scarti di tessuti animali	non pericoloso
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	non pericoloso
02 01 10	rifiuti metallici	non pericoloso
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	non pericoloso
02 02 03	scarti da mitilicoltura	non pericoloso
17 04 11	Cavi	non pericoloso
17 04 05	rottami di ferro	non pericoloso

- Altri rifiuti speciali NON PERICOLOSI E PERICOLOSI

Codici CER	TIPOLOGIA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI	CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA'
16 06 01*	batterie al piombo	Speciale pericoloso
16 06 02*	batterie al nichel/cadmio	Speciale pericoloso
16 06 03*	batterie contenenti mercurio	Speciale pericoloso
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	Speciale non pericoloso
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	Speciale pericoloso
08 01 11*	pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	Speciale pericoloso
08 01 12	pitture e vernici di scarto diversi da quelle di cui alla voce 08 01 11	Speciale non pericoloso
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Speciale pericoloso



15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	Speciale pericoloso
18 01 03*	rifiuti sanitari che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Speciale pericoloso
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	Speciale non pericoloso
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici	Speciale pericoloso
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08*	Speciale non pericoloso

- Rifiuti speciali PERICOLOSI da idrocarburi (Oli)

Codice CER	TIPOLOGIA DI ALTRI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (RIFIUTI OIL)	CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA'
13 02 04*	Scarti di olii minerali per motori, ingranaggi contenenti composti organici clorurati	Speciale pericoloso
13 02 05*	Scarti di olii minerali per motori, ingranaggi non contenenti composti organici clorurati	Speciale pericoloso
13 02 06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	Speciale pericoloso
13 02 08*	Altri olii per motori, ingranaggi e lubrificazione	Speciale pericoloso
13 04 01*	olii di sentina da navigazione interna	Speciale pericoloso
13 04 02*	olii di sentina delle fognature dei moli	Speciale pericoloso
13 04 03*	altri olii di sentina della navigazione	Speciale pericoloso
13 05 01*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	Speciale pericoloso
13 05 02*	fanghi di separazione olio/acqua	Speciale pericoloso
13 05 06*	olii prodotti dalla separazione olio/acqua	Speciale pericoloso
16 01 07*	filtri dell'olio	Speciale pericoloso
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose	Speciale pericoloso

- ACQUE REFLUE (SEWAGE)

20 03 04	Fanghi delle fosse settiche	Rifiuto non pericoloso
----------	-----------------------------	------------------------



3. DESCRIZIONE DEGLI UTENTI E STIMA DELLE PRODUZIONI

Per individuare in modo analitico il fabbisogno di impianti e servizi è indispensabile quantificare la "domanda" globale attraverso i dati sui rifiuti prodotti negli ultimi anni dalle categorie di settore interessate, insieme a una stima approssimativa per gli anni futuri.

3.1 UNITA' ADIBITE ALLA PESCA

- n. 15 piccole unità per "Attrezzi da posta" con TSL (valore medio) 4,00;
- n. 07 unità adibite agli "Impianti di Mitilicoltura" con TSL (valore medio) 11,00.

Ad ottobre 2022, da una verifica dell'Ufficio Locale Marittimo di Cervia, risultano stazionanti n° 22 unità da pesca.

3.2 UNITA' DA DIPORTO

Cervia è dotata di un porto turistico affidato in gestione alla società "Arco S.r.l.", la capienza dei posti barca risulta pari a 260.

Le rimanenti unità stazionano lungo tutto il canale di Cervia ed i relativi posti di ormeggio sono gestiti dal Circolo Nautico Amici della Vela di Milano Marittima e dalla Società Adria Boat di Paolo Sarti.

I posti di ormeggio per le unità da diporto sono – di massima – così ripartiti:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| - Approdo turistico Marina di Cervia | totale posti di ormeggio n. 260; |
| - Circolo Nautico Cervia | totale posti di ormeggio n. 047; |
| - Soc. Adria Boat di P. Sarti | totale posti di ormeggio n. 090. |

L'ammontare complessivo degli ormeggi disponibili per unità da diporto nel porto di Cervia è pari a n. 397. Il dato medio rimane invariato per tutto l'anno.

3.3 MOTONAVI TRASPORTO PASSEGGERI

Nel porto di Cervia non stazionano stabilmente motonavi adibite al trasporto passeggeri. Nel periodo estivo (maggio – settembre) vi operano n° 2 (due) unità, la Motonave "New Ghibli" – 4RM680 (con ormeggio nel porto di Cervia) e saltuariamente la Motonave "Tritone" – 4RM609 (con ormeggio nel Porto di Cesenatico).

3.4 STIMA ANNUA DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI PRODOTTI

La stima dei quantitativi di rifiuti prodotti dalle imbarcazioni, deriva da una specifica richiesta inviata alle varie associazioni/rappresentanze/sodalizi che operano in ambito portuale di Cervia. Si sono considerati gli utenti stanziali, in quanto essendo il porto di Cervia completamente inserito nel contesto urbano e tenuto conto della esiguità delle aree portuali e della scarsità dei quantitativi e delle tipologie dei rifiuti inseriti dagli utenti portuali



nelle schede a loro inviate, emerge che non è semplice valutare un dato significativo in quanto i dati storici di riferimento relativi alla raccolta sono quelli inseriti nel Piano del 2009. Sulla base degli elementi di valutazione forniti dalle varie cooperative/associazioni/rappresentanze/circoli che operano in ambito portuale si forniscono di seguito le stime approssimative dei quantitativi medi annui di rifiuti prodotti nel porto di Cervia, suddivisi per categorie merceologiche e di attività.

I comparti pesca e diporto, hanno partecipato attivamente alle riunioni di Piano, compilando la scheda inerente la stima annuale dei quantitativi dei rifiuti prodotti dai relativi comparti.

CODICE CER	RIFIUTO	quantitativi prodotti
200301	INDIFFERENZIATI	12,17t
020104 020110 020199 170411 170405	SCARTI DI MATERIALE MARINARESCO	0,86 t
200101	CARTA	1,22 t
200102	VETRO	1,32 t
200139	PLASTICA	3,88 t
150104	LATTINE	0,275 t
150110* 080111* 080112 020102	IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE, PITTURE E VERNICI DI SCARTO, SCARTI DI TESSUTI ANIMALI	0 t
200108	RIFIUTI ALIMENTARI	0,26 t
130204* 130205* 130206* 130208*	OLII ESAUSTI	1,17 t
160601* 160602* 160603* 160604	BATTERIE	0 t
160107* 150202*	FILTRI	0 t
020203	SCARTI DA MITILICOLTURA	18,3 t

Per quanto riguarda il costo annuo di gestione dei suddetti rifiuti è stato stimato in complessivi **euro 119.500**, ripartiti come segue con riferimento alle singole fasi del ciclo:

raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati,
carta, plastica/lattine, vetro e organico:

60.000 €



raccolta e trasporto rifiuti da materiale marinaresco e scarti di mitilicoltura:	50.000 €
raccolta e trasporto rifiuti da isola ecologia, stimati 6 svuotamenti/anno:	3.000 €
Lavaggi contenitori (stimati 12 lavaggi annui)	2.000 €
Noleggio e gestione bidoni e cassonetti	1.500 €
Noleggio e gestione contenitori presso isola ecologica	1.500 €
Controllo periodico isola ecologica (stima 12 controlli annui)	1.500 €

Nell’ambito della gara di affidamento dal servizio curata dal Comune di Cervia o dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti “Atersir”, il capitolato di gara fornirà ulteriori specifiche in merito alle stime dei quantitativi annui di rifiuti prodotti e del costo annuo di gestione.

4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

4.1 MODALITA' GESTIONALI

Date le caratteristiche del traffico del porto di Cervia, gli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti consistono in una serie di cassonetti (elencati al successivo paragrafo 4.1.1) e in n°2 (due) Isole Ecologiche da realizzarsi una all’interno del porto turistico Marina di Cervia e l’altra lato Cervia in prossimità del piazzale Aliprandi recintate e gestite dal gestore in modo da garantire l’apertura e operatività negli orari di maggiore esigenza per le attività portuali.

Le diverse categorie di rifiuti prevedono una triplice modalità di gestione, a seconda della tipologia: 1) conferimento in cassonetti e contenitori ubicati in varie aree portuali, con meccanismo di chiusura/apertura a chiave a carico di ciascun Comandante di unità (per rifiuti solidi assimilabili agli urbani e materiale marinaresco); 2) conferimento presso le isole ecologiche, gestite (apertura/chiusura) secondo un preciso calendario a cura del gestore (oli, batterie, filtri ecc.); 3) ritiro direttamente da bordo a mezzo autocisterna (acque nere/grigie di bordo).

In ragione della forte commistione in ambito portuale tra attività portuali e attività cittadine,



dovrà essere individuata da parte del gestore – in accordo con l'Ufficio Locale Marittimo – una configurazione ottimale del servizio che consenta, anche modificando l'ubicazione dei contenitori, di realizzare una divisione netta del ciclo dei rifiuti, escludendo i rifiuti prodotti dalle navi da quelli provenienti dal circuito cittadino e viceversa, ai fini della corretta attribuzione dei costi e nel rispetto delle relative competenze.

4.1.1 Gestione dei rifiuti Garbage e materiale marinaresco (CER 20 03 01, CER 20 01 01, CER 20 01 02, CER 20 01 39, CER 020104, CER 020110, CER 020199, CER 17 04 11, CER 17 04 05 e altri)

- da Unità da PESCA / DIPORTO / MOTONAVI T.P.

Gli armatori/comandanti di tali unità devono procedere alla raccolta differenziata dei rifiuti di bordo, opportunamente confezionati, e al conferimento presso gli idonei cassonetti posizionati in prossimità degli approdi come di seguito specificato ed evidenziato nell'allegato E):

LOCALIZZAZIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	Quantità	DESCRIZIONE	FREQUENZE SVUOTAMENTO
Banchina Cervia lato	Rifiuti indifferenziati	1	cassonetto lt 360	1 x week
	Carta	1	cassonetto lt 360	1 x week
	Plastica/lattine	1	cassonetto lt 360	1 x week
	Vetro	1	cassonetto lt 360	1 x week
	Materiale marinaresco	1	cassonetto lt 360	1 x week
	Scarti da mitilicoltura	4	cassonetto lt 1700 (ubicazione nell'area del piazzale adibito allo sbarco del pescato, corrispondente in viale Nazario Sauro 35)	3 x week da ottobre a maggio 4 x week da giugno a settembre
ISOLA ECOLOGICA CON CISTERNA DA LT 500 PER OLII ESAUSTI – CONTENITORE PER FILTRI , BATTERIE, STRACCI SPORCHI, LATTE DI OLIO, LATTE DI VERNICE, ECC. - <u>frequenza di ritiro presso le isole ecologiche, tale da evitare la saturazione della capacità di ricezione degli stessi, in funzione della quantità di rifiuti effettivamente conferiti</u>				
Porto turistico	Rifiuti indifferenziati	7	cassonetto lt 360	2 x week da ottobre a maggio 4 x week da giugno a settembre



MARINA CERVIA	DI				
		Carta	3	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 3 x week da giugno a settembre
		Plastica/lattine	4	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 3 x week da giugno a settembre
		Vetro	3	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 3 x week da giugno a settembre
		Materiale marinaresco	1	cassonetto lt 360	1 x week
		Organico	4	cassonetto lt 360	1 x week da ottobre a maggio 3 x week da giugno a settembre
ISOLA ECOLOGICA CON CISTERNA DA LT 500 PER OLII ESAUSTI – CONTENITORE PER FILTRI , BATTERIE, STRACCI SPORCHI, LATTE DI OLIO, LATTE DI VERNICE, ECC. - <u>frequenza di ritiro presso le isole ecologiche, tale da evitare la saturazione della capacità di ricezione degli stessi, in funzione della quantità di rifiuti effettivamente conferiti.</u>					
Circolo Nautico Cervia (Lato Milano Marittima)		Rifiuti indifferenziati	1	cassonetto lt 360	1 x week
		Carta	1	cassonetto lt 360	1 x week
		Plastica/lattine	1	cassonetto lt 360	1 x week
		Vetro	1	cassonetto lt 360	1 x week

Al fine di ottimizzare il servizio di raccolta e previa comunicazione all’Autorità Marittima motivata da specifiche esigenze degli utenti o del gestore, saranno possibili aggiustamenti di dettaglio agli schemi sopra riportati in merito a numero e ubicazione dei contenitori e frequenza di svuotamento.

Il sistema sopra descritto sarà la base per la costruzione del capitolato tecnico di gara, costituisce un’indicazione di massima per garantire un sistema ottimizzato per la gestione dei rifiuti portuali.

4.1.2. Gestione di altri rifiuti speciali NON PERICOLOSI e PERICOLOSI (CER 15 01 10*, CER 16 06 01*, CER 16 06 02*, CER 16 06 03*, CER 16 06 04, CER 16 01 07*, CER 15 02 02* e altri)- da Unità da PESCA / DIPORTO / MOTONAVI T.P.

Conferimento all'interno degli appositi contenitori collocati nelle isole ecologiche, per le cui caratteristiche e modalità di gestione si rinvia al paragrafo 4.2.



4.1.3 Gestione rifiuti speciali PERICOLOSI da idrocarburi (OIL) (CER 13 02 04*, CER 13 02 05*, CER 13 02 06*, CER 13 02 08*, CER 13 04 01*, CER 13 04 02*, CER 13 04 03* e altri)- da Unità da PESCA / DIPORTO / MOTONAVI T.P.

Conferimento all'interno degli appositi contenitori collocati nelle isole ecologiche, per le cui caratteristiche e modalità di gestione si rinvia al paragrafo 4.2.

In caso di impiego di manichette per il pompaggio degli oli, le stesse dovranno essere regolarmente collaudate e revisionate in conformità alle normative vigenti, sia all'atto della fornitura che periodicamente (almeno ogni 12 mesi). Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato riportante le condizioni massime di esercizio; le stesse condizioni devono essere stampigliate anche su ogni singola manichetta.

Le manichette devono essere mantenute costantemente integre e in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento di materiali. Il Comandante dell'unità e gli addetti al servizio di raccolta devono verificare che lo specchio acqueo circostante sia e rimanga sempre pulito, informando immediatamente l'Autorità Marittima qualora si verificano fuoriuscite.

**4.1.4 Gestione acque reflue (SEWAGE) (CER 20 03 04 e altri)
- da Unità da PESCA / DIPORTO / MOTONAVI T.P.**

Il servizio, vista la tipologia di traffici portuali presenti al Porto di Cervia, verrà svolto occasionalmente e su richiesta espressa da parte delle unità.

Il servizio può essere effettuato mediante apposita autocisterna con pompaggio dei liquidi direttamente dal bordo della nave o tramite i mezzi del gestore. In tal caso gli operatori del gestore devono prendere in consegna le manichette di bordo e collegarle al bocchettone della cisterna. Una volta riempita la cisterna, gli operatori addetti al controllo interrompono le operazioni di pompaggio, riconsegnano la manichetta a bordo e chiudono il bocchettone della cisterna.

Comunque, sia tramite autocisterna che attraverso mezzi del gestore, le operazioni di pompaggio, ritiro e trasporto fuori dal porto dei rifiuti liquidi sono svolte sotto la diretta responsabilità del personale del gestore.

Al termine delle operazioni il responsabile del gestore provvede a compilare e far sottoscrivere al Comandante della nave beneficiaria del Servizio il Documento di conferimento, secondo lo schema di cui all'Allegato B) al Presente Piano.

4.2 Isole ecologiche (CER citati ai paragrafi 4.1.2 e 4.1.3)

La gestione dei rifiuti portuali sarà garantita anche attraverso l'operatività di n. 2 (due) Isole Ecologiche, da realizzarsi da parte del gestore.

Scopo delle isole ecologiche è garantire il conferimento da parte di tutte le tipologie di utenti e il deposito temporaneo di alcune tipologie di rifiuti. La gestione dovrà essere impostata in maniera tale da incentivare il conferimento da parte dei Comandanti delle navi, scongiurando nella maniera più assoluta qualsiasi abbandono non controllato di rifiuti (sia in porto che in mare).

I conferimenti presso le isole ecologiche potranno avvenire negli orari di apertura delle stesse, alla presenza del soggetto responsabile individuato dal gestore. Tali orari saranno fissati con apposita ordinanza successivamente all'affidamento del servizio in concessione



(indicativamente: apertura 2 giorni alla settimana per 2 ore al giorno nel periodo invernale, 5 giorni alla settimana per 2 ore al giorno nel periodo estivo). Tuttavia, in caso di particolari necessità potranno essere richieste al gestore, previa comunicazione all'Autorità Marittima, aperture aggiuntive.

Il gestore provvederà, oltre che all'apertura nei giorni/orari prestabiliti, anche alla custodia, manutenzione e pulizia, nonché allo svolgimento delle pratiche amministrative connesse alla gestione dei rifiuti ivi conferiti.

Il gestore provvederà a compilare e far sottoscrivere al Comandante della nave beneficiaria del Servizio, il "Documento di conferimento", secondo lo schema di cui all'Allegato B) al presente Piano.

4.3 Rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti

I rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare, nelle apposite strutture di raccolta allestite in prossimità degli ormeggi previa pesatura, **(in planimetria in allegato E).**

Tale conferimento, è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni previste dall'articolo 185-*bis* del medesimo decreto legislativo.

La società concessionaria, nella gestione del servizio, dovrà valutare e risolvere il problema relativo alle emissioni acustiche e odorigene legate alle operazioni di gestione dei rifiuti. Il concessionario dovrà altresì adottare tutte le misure idonee ad evitare la formazione di emissioni odorigene, in particolar modo durante lo svolgimento delle operazioni di travaso dei rifiuti dai cassonetti agli automezzi per il trasporto degli stessi verso la piattaforma attrezzata dallo stesso gestita. Il concessionario dovrà inoltre garantire il monitoraggio di tali emissioni effettuando, con cadenza almeno annuale, nel periodo estivo, una rilevazione degli aspetti olfattivi provocati e una valutazione degli aspetti biologici connessi allo svolgimento dell'attività. Le risultanze di tale monitoraggio dovranno essere trasmesse all'autorità marittima.

5. ONERI E DIVIETI A CARICO DELLE UNITA' NAVALI

5.1 Divieti generali per le navi

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi previste dalla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato dalle navi (MARPOL 73/78) e ferme restando le disposizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nelle aree di giurisdizione dell'Ufficio Locale Marittimo di Cervia è fatto assoluto divieto di:



- gettare rifiuti di ogni genere negli specchi acquei portuali, nelle aree portuali e nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale di giurisdizione;
- accumulare qualsiasi genere di rifiuto a bordo delle unità all'ormeggio;
- depositare, abbandonare o disperdere sulle banchine o nelle altre aree portuali, comprese quelle assentite in concessione, al di fuori dei contenitori appositamente predisposti, qualsiasi genere di rifiuto (reti, cavi, fusti di olio esausto, batterie, imballaggi ecc.);
- manomettere e danneggiare contenitori ubicati all'interno degli ambiti portuali di giurisdizione per la raccolta dei rifiuti in genere, degli oli esausti, delle batterie di piombo esaurite, di rifiuti piombosi e dei filtri;
- introdurre nei cassonetti o contenitori di cui al precedente punto materiali, sostanze o rifiuti di tipologia diversa rispetto a quella cui gli stessi apprestamenti risultano destinati;
- introdurre rifiuti recuperabili nei cassonetti o contenitori destinati ai rifiuti indifferenziati.

È altresì fatto divieto a chiunque, al di fuori dei comandanti/equipaggi delle unità scalanti il porto di Cervia per i propri rifiuti di bordo, utilizzare gli apprestamenti per la raccolta dei rifiuti portuali.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del DLgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., chiunque si renda responsabile della violazione ai divieti di cui al presente paragrafo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti per mezzo di ditte autorizzate, nonché al ripristino e alla bonifica dello stato dei luoghi.

5.2 Obbligo di notifica

Ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 197/2021, i comandanti di navi che intendono fare ingresso nel porto di Cervia hanno l'obbligo di comunicare e trasmettere tutte le informazioni inerenti ai rifiuti prodotti dalla nave e dal carico all'Autorità Marittima mediante la compilazione del modello di notifica di cui all'allegato II al D.Lgs. 197/2021, da far pervenire (anche via mail o fax):

- a. almeno 24 ore prima dell'arrivo in porto. Ove tale termine non sia praticabile;
- b. appena noto lo scalo;
- c. prima della partenza dal porto precedente, se la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore.

Copia della medesima comunicazione dovrà essere consegnata all'ormeggio in porto al gestore del servizio.

Le disposizioni sopra riportate non si applicano alle navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le quali invieranno le informazioni contenute nel modulo in questione in forma cumulativa all'Autorità Marittima del porto di scalo ove intendano conferire i rifiuti prodotti a bordo (il quale deve risultare da apposita dichiarazione del Comandante/Armatore dell'unità).

Il conferimento dei rifiuti al soggetto gestore, come da articolo 7 del D.Lgs. 197/2021, deve avvenire obbligatoriamente prima che la nave lasci il porto. Tale disposizione non si applica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari a condizione che tali navi siano in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 7.



Le informazioni di cui sopra devono essere conservate a bordo almeno sino al successivo porto di scalo e messe a disposizione dell’Autorità Marittima qualora richieste.

Le unità in transito possono presentare le informazioni di cui sopra anche mediante utilizzo del modello in allegato C.

Sono previste regolamentazioni alternative (come segue) per unità da pesca o naviglio minore che fanno base nel porto di Cervia e che scelgano di farsi rappresentare da associazioni/cooperative ecc.

5.3 Procedura semplificata per unità di base nel porto di Cervia (pesca, diporto e trasporto locale di passeggeri) e per unità analoghe in transito

Le cooperative di pescatori, i sodalizi sportivi e diportistici, le società concessionarie di approdi turistici e gli altri soggetti che hanno a vario titolo l'utilizzo di tratti di banchina hanno facoltà di definire con il gestore del servizio ogni ulteriore accordo in ordine alla determinazione dell'importo della tariffa per la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi dei propri soci/utenti/affiliati nonché al relativo pagamento (per maggiori dettagli al riguardo si rimanda al successivo paragrafo 6.5). In tal caso non si dovrà procedere alle comunicazioni dei dati di cui al paragrafo 5.2 ma in alternativa ogni comandante di unità dovrà compilare, far controfirmare al gestore e consegnare alla cooperativa/sodalizio/circolo almeno mensilmente (riportando i dati dei conferimenti complessivamente effettuati nel mese) la scheda in allegato B.

Analoga facoltà di definire accordi e accedere di conseguenza alla procedura semplificata è concessa anche alle unità da pesca, diporto o trasporto passeggeri in transito provenienti da altri porti che scelgano di farsi rappresentare da una cooperativa/sodalizio/circolo operante in ambito locale, con obbligo di compilazione mensile (anche in caso di un solo approdo nel mese) dell'allegato B.

Le cooperative/sodalizi/circoli compilano con cadenza trimestrale le schede in allegato D relative ai propri associati nonché alle unità in transito che rappresentano. Il gestore controfirma tali schede e le trasmette con cadenza trimestrale all’Autorità Marittima unitamente alle schede in allegato B di cui costituiscono riepilogo.

In mancanza di accordi, le unità da pesca, diporto e trasporto passeggeri sono soggette al pagamento della tariffa forfettaria e all’obbligo di notifica attraverso l'allegato C.

5.4 Modalità di conferimento dei rifiuti di bordo

I Comandanti delle navi facenti base ovvero in transito nel porto di Cervia, ivi comprese le unità da pesca e da diporto, dovranno provvedere al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti prodotti a bordo esclusivamente attraverso le modalità di conferimento individuate nel presente piano.

Prima di procedere al ritiro dei rifiuti dalla nave, il gestore dovrà accertarsi che la nave in questione sia già in libera pratica sanitaria.

Il servizio di raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuato dal gestore del servizio con personale adeguatamente qualificato, munito di apposite attrezzature e indumenti atti a prevenire la trasmissione o diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti ritirati.

Le navi di bandiera extra-U.E., oltre alle precedenti modalità, devono ottemperare anche alle procedure previste dalle normative doganali e sanitarie in vigore (D.M. 22 maggio 2001).



Il trasporto dei rifiuti dovrà essere effettuato con appositi mezzi muniti di cassoni a tenuta stagna che impediscano la perdita dei rifiuti o il colaggio degli stessi lungo il tragitto fino al luogo di trattamento.

Modalità di conferimento dei rifiuti direttamente da bordo

Su richiesta della nave, il gestore deve essere in grado di provvedere alla raccolta dei rifiuti direttamente dal punto di ormeggio. Il gestore fornisce al comando nave contenitori idonei oltre a materiale informativo sulla modalità di suddivisione dei rifiuti al momento della produzione. Il servizio di ritiro a bordo è garantito nell'arco delle 24 ore e comporta l'impiego di addetti per la raccolta dei rifiuti dotati di mezzi di trasporto con idonee capacità volumetriche.

La raccolta dei rifiuti verrà effettuata, via terra, da parte degli operatori del concessionario, mediante automezzi idonei equipaggiati con contenitori atti ad impedire perdite o colaticci durante il trasporto, distinti per le varie tipologie di rifiuti e per la raccolta differenziata. Tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti, dovranno essere chiaramente identificati, riportando apposita scritta descrittiva della tipologia del rifiuto contenuto. I rifiuti saranno separati per tipologia (selezione effettuata dal personale di bordo delle unità navali) in sacchi trasparenti per le frazioni differenziate ed in sacchi neri per le frazioni di rifiuti indifferenziabili.

I rifiuti raccolti negli appositi sacchi/contenitori devono essere preventivamente predisposti, a bordo delle unità navali, in posizione tale da rendere sicuro e rapido il prelievo e il posizionamento sull'automezzo di trasporto, per il successivo trasporto verso gli impianti di ricezione finale. **In nessun caso i rifiuti possono essere stoccati lungo le banchine di ormeggio ovvero al di fuori dell'unità navale.**

Al termine del ritiro dei rifiuti da ogni nave, l'operatore designato del concessionario compila in modo veritiero e preciso il modulo di ricevuta di conferimento dei rifiuti di cui all'Allegato 3 del D.lgs. 197/2021 in cui registra, per ciascuna tipologia di rifiuto, l'effettiva quantità prelevata e ne fornisce, senza ingiustificati ritardi, copia al comandante della nave. Ciascun buono di servizio è sempre controfirmato dal comando nave per accettazione dei dati in esso inseriti. Il concessionario del servizio comunica all'Autorità Marittima le eventuali palesi discrepanze e anomalie riscontrate tra le tipologie/quantità dei rifiuti effettivamente ritirate e quelle dichiarate in notificata dalla nave.

5.5 Compiti del gestore del servizio

Il soggetto gestore del servizio di raccolta è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni previste dalla normativa in tema di gestione dei rifiuti nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. provvedere alla necessaria pubblicità e alla corretta informazione nei confronti di tutti gli utenti portuali, sensibilizzando gli stessi all'utilizzo dei servizi garantiti anche attraverso la distribuzione di specifico materiale informativo. A tal proposito dovrà predisporre un "Documento Informativo" che contenga:
 - a) una sintesi sull'organizzazione della gestione dei rifiuti portuali;
 - b) una descrizione sintetica dei servizi portuali di gestione rifiuti garantiti;
 - c) l'ubicazione degli impianti portuali presenti, con le modalità di conferimento;
 - d) l'indicazione dei punti di contatto per usufruire del servizio;
 - e) l'indicazione delle tariffe;



f) le procedure per le segnalazioni di disfunzioni, disservizi e inadeguatezze rilevati in occasione dell'erogazione dei servizi di gestione dei rifiuti provenienti dalle navi.

2. documentare il conferimento presso le isole ecologiche nonché nel caso di servizi a chiamata rilasciando al soggetto conferitore dei rifiuti una ricevuta di certificazione del conferimento stesso (allegato B o allegato C). Il documento deve essere redatto in duplice copia, di cui una resta al gestore e una deve essere consegnata al soggetto che conferisce. Inoltre ciascuna copia dovrà essere datata e firmata congiuntamente dal soggetto conferitore e dal gestore o dal suo delegato addetto al ricevimento dei rifiuti.

Il documento di conferimento dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi del produttore dei rifiuti;
- tipologia di rifiuto conferito;
- quantità conferita;
- ora e data del conferimento.

Tale documento sostituisce, nel solo caso della movimentazione all'interno dell'area portuale, il formulario;

3. consegnare a chi effettua il conferimento il modulo per la segnalazione dei disservizi e delle inadeguatezze (allegato A);

4. attestare i resoconti trimestrali prodotti dalle cooperative/sodalizi (allegato D).

I produttori di rifiuti che fruiscono degli impianti portuali di raccolta possono segnalare eventuali disservizi o inadeguatezze compilando il modulo in allegato A, reperibile presso il soggetto gestore.

Il soggetto gestore dovrà inoltre garantire l'organizzazione, in collaborazione con l'Autorità Marittima, di almeno 2 incontri informativi annuali a favore degli utenti portuali, divisi eventualmente per categoria (pesca, diporto e traffico), dedicati alla descrizione delle modalità del corretto conferimento, nonché valutare eventuali proposte o problematiche emerse in corso d'opera.

6. REGIME TARIFFARIO

6.1 Premessa

L'art. 8 del D.Lgs. 197/2021 prevede che i costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, siano recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che approdano in porto.

I costi connessi al funzionamento e all'amministrazione degli impianti portuali di raccolta si suddividono in costi operativi diretti derivanti dall'effettivo conferimento dei rifiuti delle navi, e in costi amministrativi indiretti derivanti dalla gestione del sistema nel porto.

Le **tariffe “ordinarie”** sono così determinate:

- a) Le navi pagano una tariffa indiretta indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta, che copre:
- i costi amministrativi indiretti;



- almeno il 30% dei costi operativi diretti dell'effettivo conferimento dei rifiuti dell'anno precedente (costo stimato per il primo anno di attuazione del piano);
- il 100% dei costi operativi diretti per l'effettivo conferimento dei rifiuti di cui all'allegato V della MARPOL (garbage).

- b) La parte dei costi non coperta dalla tariffa indiretta è recuperata da una tariffa variabile in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave.
- c) Per le sole unità da pesca fino a 10 TSL, che richiedono periodicamente di effettuare porto base nel porto di Cervia stazionandovi per periodi limitati, al fine di effettuare l'attività professionale, si potrà applicare una tariffa in proporzione ai mesi di stazionamento, “tariffa annuale (:) 12 mesi (x) per i mesi di stazionamento”.

In sostituzione della “tariffa ordinaria” di cui sopra, l'art. 8 comma 9 del D.Lgs. 197/2021 introduce una “tariffa forfettaria” più favorevole non correlata alla quantità di rifiuti conferiti per le unità da pesca e da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 197/2021, il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo di corresponsione della tariffa. I costi di tale raccolta e trattamento vengono coperti con progetti sperimentali finanziati dai Comuni o con altri fondi.

In ragione delle peculiarità dell'ambito portuale in esame, della tipologia di utenti e dell'impossibilità di commisurare la tariffa ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti, si ritiene opportuno prevedere un regime tariffario articolato come segue:

- tariffa forfettaria (giornaliera e annuale) estesa a imbarcazioni di ogni tipologia e dimensione e destinata a coprire i costi di gestione dei rifiuti conferiti nei cassonetti e nelle isole ecologiche;

-tariffa a chiamata à destinata a coprire i costi dei servizi straordinari a chiamata;

-tariffa concordata opzionabile a scelta del comandante/armatore e riservata alle unità stanziali associate a cooperative, sodalizi e società concessionarie di approdi turistici presenti nel porto di Cervia nonché a unità in transito che scelgano di farsi rappresentare da una cooperativa/sodalizio/circolo operante in ambito locale.

L'applicazione della tariffa forfettaria, che viene corrisposta per l'intero anno, è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione esplicita al gestore ed all'Autorità Marittima da parte dell'armatore/Comandante della nave.

Le tariffe individuate nel presente documento sono state determinate tenendo conto del tonnello medio delle unità di base nel porto di Cervia, del numero di personale imbarcato, della stima delle produzioni di rifiuti per ciascuna categoria, della media delle tariffe stabilite presso altri porti nazionali e limitrofi di caratteristiche simili.



Le tariffe saranno oggetto di verifica in sede di predisposizione del capitolato di gara a cura dei Comuni/Autorità di Ambito territoriale Ottimale.

Le tariffe effettive saranno approvate con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ravenna applicando alle tariffe determinate nell’ambito del capitolato la percentuale di ribasso offerta in sede di gara dal gestore risultato aggiudicatario.

Qualora dal programma di monitoraggio di cui al paragrafo 7.2 risultassero discrepanze (in positivo o in negativo) tra i costi effettivamente sostenuti dal gestore e i ricavi derivanti dall’applicazione delle tariffe effettive, le tariffe saranno soggette a revisione al fine di garantire la corretta copertura dei costi. Dopo ciascuna revisione, le tariffe saranno approvate con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ravenna. Resta inteso che eventuali variazioni della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti potranno determinare l’esigenza di una revisione tariffaria.

Ai sensi dell’art. 5 c. 4 del D.Lgs. 197/2021 dell’attuazione del piano non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai sensi dell’art. 8 comma 6 del D.Lgs. 197/2021, a garanzia della riscossione delle tariffe, i comandanti/armatori delle unità in transito occasionale devono fornire adeguate garanzie finanziarie all’arrivo in porto (ad esempio, tramite fideiussione) e dimostrare la regolarità della propria posizione nei confronti del gestore prima del rilascio delle spedizioni.

Le unità che non sono in regola con il pagamento delle tariffe non potranno ormeggiare nelle banchine pubbliche all’interno del porto di Cervia.

6.2 Soggetti passivi ed esclusioni

Il corrispettivo per il pagamento del servizio di raccolta dei rifiuti previsto dal Piano è dovuto da tutte le navi, compreso il naviglio da pesca e da diporto, che fanno scalo o che operano nel porto di Cervia. Nei periodi di disarmo e/o di rimessaggio le unità non sono soggette alla tariffa, salvo che venga accertata la produzione di rifiuti. Non sono soggetti al pagamento del corrispettivo le navi militari da guerra e ausiliarie e le altre navi possedute dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali e a fini non commerciali. Il pagamento della tariffa giornaliera dovrà essere corrisposto prima della partenza della nave, mentre il pagamento della tariffa annuale potrà essere effettuato con unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno per l’anno in corso o con cadenza semestrale (al 31 gennaio e al 31 luglio).

6.3 Tariffa forfettaria

La tariffa forfettaria è giornaliera oppure, in alternativa e su scelta dell’unità, annuale.



La tariffa forfettaria annuale è riferita all'intero anno di gestione (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno).

UNITA' DA PESCA

Tariffa forfettaria giornaliera per le unità adibite a impianti di mitilicoltura:

- unità fino a 10 TSL € 15
- unità tra 10 e 25 TSL € 22
- unità oltre 25 TSL € 30

Tariffa forfettaria giornaliera per le altre unità da pesca:

- unità fino a 5 TSL € 6
- unità da 5,1 TSL a 10 TSL € 12
- unità da 10,1 a 25 TSL € 18
- unità oltre 25 TSL € 24

Tariffa forfettaria annuale per le unità adibite a impianti di mitilicoltura

- unità fino a 10 TSL € 180
- unità tra 10 TSL e 50 TSL € 280
- unità oltre 50 TSL € 360

Tariffa forfettaria annuale per le altre unità da pesca

- unità fino a 5 TSL € 72
- unità da 5,1 a 10 TSL € 120
- unità da 10,1 a 25 TSL € 240
- unità oltre 25 TSL € 360

NAVI DA TRASPORTO MERCI / PONTONI / DRAGHE

Tariffa forfettaria giornaliera:

- unità fino a 100 tsl (o 60 GT se dotate di stazza internazionale) compresi € 18
- unità oltre i 100 tsl (o 60 GT se dotate di stazza internazionale) € 30

Tariffa forfettaria annuale:



- unità fino a 100 tsl (o 60 GT se dotate di stazza internazionale) compresi € 180
- unità oltre i 100 tsl (o 60 GT se dotate di stazza internazionale) € 300

NAVI DA TRASPORTO PASSEGGERI

Tariffa forfettaria giornaliera:

- unità abilitate fino a 50 persone (compreso l'equipaggio) € 4
- unità abilitate tra 51 e 300 persone (compreso l'equipaggio) € 12
- unità abilitate oltre 301 persone (compreso l'equipaggio) € 18

Tariffa forfettaria annuale

- unità abilitate fino a 50 persone (compreso l'equipaggio) € 180
- unità abilitate tra 51 e 300 persone (compreso l'equipaggio) € 250
- unità abilitate oltre 301 persone (compreso l'equipaggio) € 300

UNITA' DA DIPORTO Tariffa forfettaria giornaliera:

- unità fino a 10 m di lunghezza € 4
- unità oltre i 10 m di lunghezza € 6
- navi da diporto € 10

Tariffa forfettaria annuale:

- unità fino a 10 m di lunghezza € 85
- unità fra 10 -16 m di lunghezza € 120
- unità fra 16 -24 m di lunghezza € 180
- unità oltre i 24 m di lunghezza € 300
- navi da diporto € 600

6.4 Tariffa a chiamata

In caso di esigenze indifferibili e non preventivate, i comandanti/armatori potranno avvalersi di specifici servizi a chiamata secondo il seguente tariffario:

Diritto di chiamata (con preavviso non inferiore a 24 ore)	Euro 60
--	---------



Tariffa per rifiuti di cui ai paragrafi 4.1.1 (garbage e materiale marinaresco)	Euro 12 per 100 kg
Tariffa per rifiuti di cui ai paragrafi 4.1.2, 4.1.3 (rifiuti speciali)	Euro 100 per 1 mc per i rifiuti liquido oppure 150 kg rifiuto solido
Tariffa per rifiuti di cui ai paragrafi 4.1.4 (rifiuti sewage)	Euro 240/mc
Maggiorazione per servizio svolto il sabato	50%
Maggiorazione per servizio svolto nei giorni festivi	100%
Apertura su chiamata del mezzo mobile/isola ecologica	Euro 30 comprensiva della prima ora Euro 30 per ogni ora successiva

Nel caso di rifiuti che necessitano per un corretto trattamento di specifiche analisi preventive, i relativi costi saranno a carico della nave.

6.5 TARIFFA CONCORDATA

In alternativa alla tariffa forfettaria, le cooperative di pescatori, i sodalizi sportivi e diportistici, le società concessionarie di approdi turistici presenti nel porto di Cervia hanno facoltà di pattuire con il gestore “tariffe concordate” da applicarsi annualmente a tutti i consociati. La tariffa concordata può essere estesa, su richiesta dell’armatore, anche a navi adibite al trasporto passeggeri in servizio locale e a unità da pesca che effettuano scalo nel porto di Cervia occasionalmente, a condizione che si facciano rappresentare da una delle cooperative/sodalizi locali. La cooperativa/sodalizio dovrà trasmettere all’Ufficio Locale Marittimo di Cervia e alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Rifiuti copia dell’accordo, recante tra l’altro l’importo della tariffa concordata nonché l’elenco delle unità rappresentate. Tali accordi non potranno pregiudicare la qualità e le modalità di svolgimento del servizio. Qualora le tariffe concordate nell’ambito di tali accordi si rivelassero a consuntivo inadeguate a garantire la sostenibilità economica del servizio, i necessari correttivi dovranno interessare unicamente le tariffe ivi disciplinate e non potranno avere riflessi sulle tariffe applicate agli utenti non ricompresi negli accordi stessi. Per i comandanti/armatori delle unità che abbiano scelto la tariffa concordata le comunicazioni dei dati di conferimento dovranno avvenire secondo la procedura semplificata illustrata al paragrafo 5.3.



7. MONITORAGGIO

7.1 PREMESSA

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di Piano nonché un efficace controllo della congruità e dell'efficienza dei servizi offerti, si prevedono specifiche misure di monitoraggio a carico del gestore del servizio.

7.2 MISURE DI MONITORAGGIO A CARICO DEL GESTORE

La Capitaneria di Porto di Ravenna, di concerto con la Regione Emilia Romagna, intende dare attuazione a un programma di monitoraggio dei flussi di rifiuti al fine di favorire una corretta ricostruzione dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nonché una loro ripartizione fra le diverse utenze e categorie.

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO

Entro il mese di marzo di ogni anno il gestore è tenuto a fornire una serie di informazioni puntuali relative al servizio reso nell'anno precedente (gennaio-dicembre), in merito a quantitativi e tipologie di rifiuti raccolti e gestiti nonché ai costi sostenuti nell'espletamento del servizio. Il capitolato di gara indicherà nel dettaglio le informazioni da rendere, il formato da utilizzare (prevalentemente tabellare) nonché le sanzioni a carico del gestore in caso di mancato adempimento dell'obbligo di effettuazione del programma di monitoraggio. A partire dall'anno successivo a quello di affidamento del servizio, i dati di produzione dei rifiuti forniti dal gestore concorreranno alla ricostruzione dello “storico” della realtà portuale.

REPORT AMBIENTALE

Entro il mese di marzo di ogni anno il gestore è tenuto altresì a redigere il “Report ambientale”. Tale documento analizza l'andamento del servizio di raccolta, le politiche aziendali finalizzate al servizio verso la comunità, i benefici per i servizi resi, la politica e gli obiettivi ambientali, le attività rivolte alla tutela del personale. Il Report ambientale riporta in particolare alcuni parametri di valutazione del servizio reso quali:

- la percentuale di raccolta differenziata (intesa come incidenza dei quantitativi di rifiuti “non indifferenziati” sul totale dei rifiuti portuali raccolti nell'anno precedente) nonché la percentuale di avvio a recupero (intesa come incidenza dei rifiuti non destinati a smaltimento sul totale dei rifiuti portuali gestiti nell'anno precedente, con dettaglio per le singole modalità di recupero).

Per monitorare il contributo al raggiungimento degli obiettivi e target della Strategia regionale Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e al Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate, verranno identificati appositi indicatori, quali ad esempio:

- percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- tasso di riciclaggio;



SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE SEGNALAZIONI DI DISSERVIZI

Entro il mese di marzo di ogni anno il gestore è tenuto infine a predisporre una scheda riepilogativa dei provvedimenti intrapresi in risposta a ogni singola segnalazione inerente ai disservizi e alle inefficienze degli impianti portuali (originate dall'utenza portuale tramite l'apposita modulistica riportata in allegato A) nonché un'analisi delle cause che hanno generato l'evento.

8. TAVOLO DI CONSULTAZIONE PERMANENTE

Al fine di raccogliere eventuali proposte di modifiche da apportare al Piano, è istituito un Tavolo di consultazione permanente cui partecipano i soggetti di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 197/2021, come di seguito meglio specificati:

- un rappresentante della Regione Emilia-Romagna – Servizio Giuridico dell'ambiente, Rifiuti;
- un rappresentante del Comune di Cervia – Ufficio Ambiente e Ufficio Demanio;
- un rappresentante dell'Ufficio di Sanità Marittima di Ravenna;
- un rappresentante dell'AUSL – Distretto di Ravenna;
- un rappresentante dell'A.R.P.A.E. di Ravenna;
- un rappresentante di Atersir;
- un rappresentante del soggetto gestore del servizio;
- un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie, ove presenti: - pesca; - diporto; - traffico passeggeri;
- gestori darsene turistiche e circoli nautici.

Il Tavolo è presieduto dal Capo del Circondario Marittimo di Ravenna o da suo delegato, che si riserva la facoltà di invitare ulteriori soggetti. Il Tavolo di consultazione permanente si riunisce ogni anno o comunque su richiesta di ciascuno dei componenti. Nell'ambito di tale riunione sono analizzati il Programma di monitoraggio, il Report ambientale e la scheda riepilogativa relativa a disservizi e provvedimenti di cui al paragrafo 7.3.

Di ogni riunione viene redatto apposito processo verbale il quale costituisce parte integrante del presente Piano.

9. CONTROLLO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Il Responsabile del controllo sull'attuazione del presente Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nel porto di Cervia è individuato nel titolare dell'Ufficio Locale Marittimo di Cervia.



10. DISPOSIZIONI FINALI

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel presente Piano, che sarà approvato con apposita Ordinanza del Capo del Circondario marittimo di Ravenna e la cui pubblicità verrà assicurata mediante opportuna diffusione tramite gli organi di informazione nonché tramite l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/ravenna>.

I contravventori al presente Piano saranno puniti salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito: ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 197/2021; ai sensi della Parte IV titolo VI capo I del D.Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”; ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 171/2005 “Codice della Nautica da diporto” per le violazioni commesse con unità da diporto; negli altri casi, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Fatte salve le responsabilità attribuite dalla legge a soggetti diversi, è responsabile dell'attuazione del presente Piano il gestore del servizio, individuato ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.Lgs. 197/2021. Ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono i soggetti di cui all'art. 195 comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

Il Piano viene aggiornato periodicamente in caso intervengano variazioni sostanziali nell'ambito della gestione rifiuti o delle attività portuali che comportino il riavvio dell'intera istruttoria di approvazione e al massimo ogni 5 anni.

Ravenna, _____



Allegato A

**SCHEMA di SEGNALAZIONE INADEGUATEZZE
IMPIANTI e SERVIZI per il conferimento dei RIFIUTI**

Dati del dichiarante:

Nome: _____ Cognome: _____

Unità (specificare se Comandante/Armatore o altro) _____

Il servizio di gestione rifiuti portuali è:

EFFICIENTE

INEFFICIENTE

Perché (esprimere considerazioni in merito al tipo di servizio, alle criticità riscontrate, all'ubicazione e al numero di contenitori, ecc..)

Proposte e suggerimenti:

Cervia, lì _____

FIRMA



ALLEGATO “B”

DOCUMENTO di CONFERIMENTO (per unità da pesca, diporto e trasporto locale di passeggeri di base nel porto di Cervia nonché per unità in transito che scelgono di farsi rappresentare da una cooperativa/sodalizio/circolo operante in ambito locale e che aderiscono alla tariffa concordata)

(da compilare almeno mensilmente in caso di adesione alla tariffa concordata e comunque a ogni conferimento di oli, filtri e batterie. In caso di compilazione mensile dovranno essere riportate le quantità complessivamente conferite nel mese. La presente attestazione, da consegnare mensilmente in copia alla cooperativa/sodalizio di riferimento in caso di tariffa concordata, va conservata agli atti – sia di bordo che del soggetto gestore – per i 12 mesi successivi alla data di conferimento)

PRODUTTORE DEI RIFIUTI

Nome della nave		Ufficio /n° iscrizione	
TSL/GT		N. Equipaggio a bordo	
Comandante/Armatore			
		Data/ora prevista partenza	

CONFERIMENTO

Tipologia rifiuto (nome e/o codice)			
Quantità			
Data/Ora del conferimento			
Modalità conferimento (Cassonetti, isola ecologica, ditta mandataria, ecc.)			

Cervia, lì _____

Firma del produttore

Firma del gestore

(o suo delegato)



ALLEGATO “C”

**SCHEDA DATI PER UNITA’ (pesca, diporto e trasporto locale di passeggeri)
che non aderiscono alla tariffa concordata**

• DATI RELATIVI ALL’UNITA’

Nome.....Luogo e N. iscrizione.....se da pesca: t.s.l.....
 sSe da diporto: lunghezza f.t.....Banchina d’ormeggio.....Data di arrivo:
 Data partenza:.....Destinazione:.....

• DATI COMANDANTE/ARMATORE

Cognome e nome.....Data/luogo di nascita.....
 Indirizzo.....
 Tel.....Cell.....Fax.....e.mail:.....

RIFIUTI CONFERITI ALL’IMPIANTO

Tipo	Quantità conferita (kg o m ³)
Oli usati	
Acque di sentina	
Filtri (quantità)	
Batterie (quantità)	
Rifiuti speciali derivanti dalla pesca (reti, calze per mitili, boe, cime, ecc..) (specificare)	
Altri rifiuti speciali (specificare)	

Tipo	Quantità conferita (kg o m ³)
Plastica	
Rifiuti alimentari	
Vetro, lattine e metalli	
Carta, legno	
Altro (specificare)	

Firma del Comandante/Armatore

.....

Firma del rappresentante del soggetto gestore

.....

Cervia, lì

Copia della presente nota dovrà essere consegnata all’Autorità Marittima a cura del Comandante dell’Unità prima della partenza.



Allegato D

Riepilogo trimestrale per cooperative pescatori, sodalizi diportistici, società concessionarie di approdi turistici, mm/nn trasporto passeggeri che aderiscono alla tariffa concordata (da compilare sulla scorta dei dati di cui alle schede allegato B consegnate da ogni unità).

MESI DI _____

IMBARCAZIONI DA PESCA/MM.NN. PAX/unità diporto.....

ORGANIZZAZIONE CHE INVIA L'ELENCO _____				
UNITA'	LUOGO E N. DI ISCRIZIONE	Giorni di attività/navigazione effettiva nel trimestre	Numero conferimenti effettuati	Quantità rifiuti conferiti (suddivisi per tipologia)

Porto Garibaldi, Il

Denominazione dell'Organizzazione

Firma del Legale rappresentante


Visto del Soggetto gestore

I dati di cui sopra dovranno essere presentati al termine di ciascun trimestre all'Autorità Marittima.



ALLEGATO “E”

ISOLA ECOLOGICA ASSERVITA ALLE UNITÀ ORMEGGIATE LUNGO IL PORTO CANALE – Piazzale Aliprandi



POSIZIONAMENTO CASSONETTI LATO CERVIA – Viale Cristoforo Colombo

N°6 cassonetti da lt 369 di cui n.1 per rifiuti accidentalmente/volontariamente pescati




N°4 cassonetti da lt 1700 per scarti da mitilicoltura.



POSIZIONAMENTO CASSONETTI LATO MILANO MARITTIMA – Via Maestri d’ascia

N°4 cassonetti da Lt 360





PORTO TURISTICO

ISOLA ECOLOGICA E N°22 CASSONETTI DA 360 LT

